

(N. 1777)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1951

---

Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato «Moscato di Pantelleria» e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati «Marsala».

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le due leggi, di iniziativa della Regione siciliana sulla disciplina dell'impiego delle denominazioni « Marsala » e « Passito di Pantelleria », non portano norme transitorie che regolino il passaggio dalla situazione preesistente alla legge, all'assetto dalla legge voluto.

Poichè è impossibile che tutto il prodotto già esistente alla data di pubblicazione della legge

venga da un giorno all'altro ritirato o venduto senza l'impiego della denominazione tradizionale che gli compete (ciò si tradurrebbe in un ingiusto e grave danno sia per il produttore che per i detentori legittimi del prodotto) è indispensabile assicurare un periodo di transizione, durante il quale siasi vietato produrre Marsala e Passito difforme dalla nuova disciplina di legge, ma sia invece permesso prov-

vedere allo smaltimento del prodotto già fabbricato sotto l'impero della situazione giuridica preesistente.

Naturale è che per la vendita del prodotto esistente negli stabilimenti produttori delle zone di produzione debba prevedersi un periodo di smaltimento più corto di quello consentito per l'esaurimento da parte dei depositi, dei grossisti, dei dettaglianti.

Si è previsto un periodo di transizione più lungo per il prodotto in bottiglie poichè lo smaltimento della bottiglia è assai più lento, che non quello del prodotto sfuso.

Data la limitatezza del periodo di transizione e le difficoltà inerenti all'eventuale accertamento delle giacenze, si è ommesso di inserire nel provvedimento delle disposizioni in merito.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato «Moscato di Pantelleria» e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati «Marsala», non si applicano ai prodotti già esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli

già pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.

Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 60;

b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti ecc.) giorni 180; elevati ad un anno per quelli in bottiglia.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.